

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 28

9 settembre 2010

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BARBATI, GRILLINI

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL
31 MARZO 2005 "STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Oggetto assembleare n. 383

Relazione

La Commissione per le Pari Opportunità in Regione Emilia Romagna è stata istituita per prevedere una tutela contro le discriminazioni di genere fra uomo e donna.

La discriminazione di genere è un fenomeno antico e ben radicato nella nostra società, che nonostante gli sforzi volti a ridurla rappresenta ancora un problema attuale, come dimostrano i numerosi casi portati alla ribalta dalle cronache.

Oltre alla discriminazione di genere, che riguarda il diverso atteggiamento nei confronti di terzi in base all'appartenenza al genere maschile o femminile, vi sono però altre forme di discriminazione, quali il razzismo, il sessismo e l'omofobia.

A tal proposito la Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce i principi basilari della convivenza civile mirando a eliminare ogni forma di discriminazione e stabilendo l'uguaglianza morale e giuridica tra donna ed uomo.

In particolare, la Carta Costituzionale afferma all'art. 3 che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*, statuisce il principio di uguaglianza di fronte alla legge e quindi il divieto di discriminazione tra i cittadini, proclamando, inoltre, che è *"compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"* (rif. info-legal).

Anche a livello internazionale la legislazione ha affrontato la materia delle discriminazioni: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, redatta dalle Nazioni Unite e firmata a Parigi il 10 dicembre 1948, sancisce il rispetto nei confronti di ogni individuo indipendentemente dalla sua appartenenza ad una particolare religione, etnia, sesso, lingua, vietando qualsivoglia forma di discriminazione, mentre la Carta dei diritti fondamentali sancisce il divieto di *"qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le*

convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale."(art.21, Carta di Diritti fondamentali dell'Unione Europea).

La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con l'articolo 3 della Costituzione e con l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, riconosce a tutti i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea il diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, di razza, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L'accesso ai servizi avviene a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani e con la corresponsione degli eventuali contributi da questi dovuti.

La Regione Emilia-Romagna si impegna inoltre, di concerto con gli Enti locali e con il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, a promuovere azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie. (art.48- Legge Regionale 22 dicembre 2009- n.24).

Con il presente progetto di legge, si vuole modificare il nome della Commissione Pari Opportunità, introducendo la tutela dei diritti civili e il contrasto delle discriminazioni, favorendo l'uguaglianza sostanziale e garantendo pari dignità a tutte le categorie sottorappresentate, individuando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta che ne ostacoli la piena realizzazione.

La proposta di legge si compone di un articolo:

- Articolo 1: Si vuole modificare l'art.41 dello Statuto, cambiando il nome della Commissione Pari Opportunità.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifica dell'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2005

All'articolo 41 comma 1 della legge regionale 31 marzo

2005, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole « Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini» sono sostituite dalle parole: «Commissione per le Pari Opportunità, diritti civili e contrasto alle discriminazioni».

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.